



*Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 5 MOTORIZZAZIONE CIVILE di GENOVA

(Sezioni Coordinate di Imperia, La Spezia e Savona)

Cap 16149 - Via Cantore, 3 - 8° e 9° piano

**Spett.le Impresa**

TRANSERVICE DI PITTO ALESSANDRO VALERIO

Via Emilio Salgari, 91/13

16162 - GENOVA

**e p.c.** Alla Direzione Generale Territoriale  
del Nord Ovest  
SEDe

All'Ufficio MERCI - Genova

**RACC:**

Al Comitato Centrale per l'Albo nazionale  
**delle persone fisiche e giuridiche che**  
esercitano l'attività di autotrasporto di  
cose per c.t. - SEDE

<b>C.F./P. IVA: PTTLN95L13Z139D</b> <b>Iscrizione Albo n. GE3410932/T</b> <b>Iscrizione REN n. M0145546 Prelim</b>
--

**OGGETTO: provvedimento di REVOCA dell'Autorizzazione all'esercizio della Professione (A.E.P.) e CANCELLAZIONE dal R.E.N. e dall'Albo degli autotrasportatori.**

VISTA la L. n. 298 del 6.6.1974 e ss. mm. ii., in tema di "istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (...)";

VISTO il D.lgs. 22.12.2000 n. 395, rubricato "attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)";

VISTO il D.lgs. 21.11.2005 n. 284, che riordina, fra l'altro, il "Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25.11.2011, contenente "disposizioni tecniche di prima applicazione" del suddetto regolamento (CE);

VISTO il D.L. 09.02.2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4.4.2012, rubricato "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che, in particolare, l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25.11.2011;

VISTA la L. n. 147/2013, art. 1, comma 94, che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. 8.1.2015, in tema di “*trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013*”;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

PRESO ATTO che l’impresa ha già ottenuto l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori n.**GE3410932/T** ed è stata autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada, con iscrizione al REN al n. **M0145546**

**Preliminare;**

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. **230968** dell’ **11/10/2023** con la quale, dopo aver valutato che l’impresa in indirizzo non risultava in possesso di tutti i requisiti necessari a mantenere l’autorizzazione all’esercizio della professione, nella fattispecie, del requisito di idoneità finanziaria che risulta scaduta il 06/04/2023, **nonchè il mancato pagamento delle quote di iscrizione all’Albo per il 2023** veniva comunicato all’impresa l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) in oggetto;

CONSIDERATO che l’impresa risultava altresì CANCELLATA dalla CCIAA di Genova in data 14/07/2023 e, dopo aver valutato che, nel termine assegnato, l’impresa non aveva regolarizzato la propria posizione

**il DIRETTORE dell’UMC di GENOVA**

**DISPONE IN DATA 01/12/2023**

**la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada preliminarmente a carico della impresa in indirizzo e la contestuale cancellazione dal R.E.N. e dall’Albo degli Autotrasportatori.**

*Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico, in bollo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale territoriale del Nord Ovest – Via Cilea 119 - 20151 Milano, PEC [dgt.nordovest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordovest@pec.mit.gov.it), ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell’atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010.*

*Il presente provvedimento viene comunicato, come per legge, anche al Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori.*

IL DIRETTORE  
(Dott. Piero Provenzano)

Il Responsabile del Procedimento:

FAC Alessandra Benvenuto

tel. 0106407406/7/8

mail [albo.upge@mit.gov.it](mailto:albo.upge@mit.gov.it)

PEC [umc-genova@pec.mit.gov.it](mailto:umc-genova@pec.mit.gov.it)

Carte di circolazione da restituire: DX495JH